

Statuto Delegazione F.I.S.A.R. Castelli di Jesi.

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - FINALITA' - OGGETTO - DURATA

1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile.

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e sgg. D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forma di associazione, l'associazione di promozione sociale denominata "Delegazione F.I.S.A.R. Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori Castelli di Jesi - Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "F.I.S.A.R. Castelli di Jesi - A.P.S." (d'ora innanzi, la "Associazione" o la "Delegazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto") e dalla normativa interna, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione è apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, riconosce in toto lo statuto della F.I.S.A.R. - Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, già Associazione riconosciuta - D.P. Pisa n. 1070/01 Sett. I del 9 maggio 2001 - ed oggi A.P.S. avente personalità giuridica iscritta al Runts al nr. 12059 e si conforma ad esso ed ai suoi regolamenti, (d'ora innanzi lo "Statuto Nazionale" ed i "Regolamenti Nazionali"), dando atto di esserne il livello organizzativo territoriale, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di F.I.S.A.R.

1.5. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2 - Sede.

2.1. L'Associazione ha Sede nel Comune di Montemarciano (AN).

2.2. All'interno del proprio circondario, così come definito dalla delibera di istituzione della Delegazione Territoriale da parte del Consiglio Nazionale della F.I.S.A.R., il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere uffici, filiali, succursali, agenzie, o unità locali, comunque denominate.

2.3 Il trasferimento di sede nell'ambito del Comune di Montemarciano (AN) non costituisce modifica statutaria.

3 - Scopo ed Oggetto.

3.1. L'Associazione si propone - nel rispetto dei principi enunciati in premessa, quale espressione di partecipazione e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, al fine di sostenere l'autonomia iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata - di riunire in associazione tutti coloro che, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni

politiche e condizioni personali e sociali, intendono operare attivamente per favorire la diffusione e la valorizzazione della cultura enologica e gastronomica in tutti i suoi aspetti ed attori, con particolare riguardo alla figura del Sommelier.

3.2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di produzione o scambio di beni o servizi.

3.3 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, valendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del CTS:

a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale.

3.4. Per il raggiungimento dello scopo associativo essa svolge tutte le attività, sia in Italia sia all'estero, in particolare quelle culturali, didattiche e editoriali, ritenute idonee a divulgare le conoscenze enogastronomiche, con una speciale attenzione a quelle enologiche, rivolgendo particolare attenzione all'attività di promozione e valorizzazione della figura e del ruolo del sommelier nell'ambito dell'enogastronomia in generale

4 - Attività

4.1 Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 3, la Delegazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere tutte le attività finalizzate a favorire:

a) la promozione e l'organizzazione di corsi, rivolti ai propri associati, per la formazione professionale dei Sommelier;

b) la formulazione di proposte a qualsiasi livello per la valorizzazione e la qualificazione professionale dei propri associati;

c) la promozione e l'organizzazione di corsi ed eventi nell'ambito della gastronomia, con particolare attenzione alle produzioni tipiche locali;

d) la promozione e l'organizzazione di corsi per la formazione del personale docente;

e) la promozione della costituzione di circoli ricreativi e culturali in materia enogastronomica;

f) la collaborazione con i produttori, gli operatori e la

stampa specializzata del settore;

g) la promozione di indagini, ricerche e studi in materia enogastronomica;

h) l'organizzazione e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed iniziative, sia nazionali sia internazionali, che abbiano come oggetto la diffusione, la valorizzazione e la tutela dei prodotti enogastronomici;

i) la promozione di tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma diretta sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;

j) la promozione e l'organizzazione di scambi formativi;

k) l'ideazione, la promozione e lo sviluppo di programmi di cultura alimentare e sensoriale, diretti agli associati, a tutti i cittadini e agli operatori del settore enogastronomico, al fine di una maggiore diffusione della conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici della catena agroalimentare con particolare attenzione al settore enologico;

l) la valorizzazione dell'opera di coloro che, anche al di fuori dell'Associazione, hanno contribuito al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto e altri mezzi idonei;

m) la partecipazione, sia a livello nazionale sia internazionale, ad organismi pubblici o privati, forum;

n) la gestione di iniziative, anche economiche ritenuti utili per il perseguimento del fine associativo, che non contrastino con la natura associativa stessa e con l'attività ed i programmi della F.I.S.A.R.

o) la promozione e/o il sostegno a fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali.

4.2 In via secondaria e strumentale, la Delegazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale purché non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, attività editoriali, merchandising, vendita e/o somministrazione prodotti alimentari, servizi di sommelierie. A tal fine, potrà partecipare ad altri enti quali fondazioni, associazioni, reti fra associazioni, a consorzi ed a società di capitali.

Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo sei, comma 1, CTS

4.3 L'Associazione potrà inoltre intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa ed al suo scopo e potrà svolgere attività commerciali marginali, sempre in conformità agli scopi istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, idonei ad una mera remunerazione dei fattori produttivi, e nel rispetto del vincolo di bilancio.

4.4 Potrà, altresì, esercitare ogni attività funzionale o

semplicemente connessa agli scopi indicati, sempre avendo per fine la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della Cultura del Vino e dell'enogastronomia, nonché le esigenze educative e di servizio sociale.

4.5. L'Associazione, tra l'altro, potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie o di uso, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di attività rientranti nei propri scopi istituzionali;

c) svolgere corsi professionali, seminari, eventi, convegni, interventi, laboratori, manifestazioni espositive e fieristiche, nonché pubblicazione di opere editoriali finalizzate alla divulgazione ed informazione della cultura enogastronomica in genere;

d) svolgere, in via accessoria e comunque strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione di beni anche per conto terzi;

e) realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante - per il conseguimento delle finalità dell'Associazione o per l'incremento del Suo patrimonio.

5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

6 - Durata dell'Associazione

6.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II - ASSOCIATI

7 - Requisiti degli associati

7.1 L'associazione è composta da tutti coloro che aderiscono alla F.I.S.A.R. e che scelgono di iscriversi presso l'associazione stessa. Possono essere associati dell'Associazione coloro che, alla data di richiesta di adesione, abbiano compiuto il 18° anno di età. Possono essere ammessi come associati coloro i quali abbiano compiuto il 16° anno di età, previo consenso scritto da parte dei genitori ovvero di chi ne esercita la

responsabilità genitoriale. Gli Associati avranno diritto a prendere parte alle attività dell'associazione e ad utilizzarne le strutture, nel rispetto del presente statuto e di specifiche disposizioni che il Consiglio di delegazione potrà impartire per singoli ambiti o eventi.

7.2 L'associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

8 - Ammissione degli associati

8.1 L'associazione è improntata al principio della porta aperta e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi la "Domanda"), dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone, di conoscerne le norme statutarie e regolamentari sia della F.I.S.A.R. che della Delegazione e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare le stesse, nonché la Normativa Applicabile.

8.2. L'ammissione degli associati avviene previa domanda, da presentare con le modalità previste all'art. 10 dello Statuto Nazionale. La qualifica di associato si ottiene con il pagamento della quota associativa.

9 - Doveri degli associati

9.1. L'appartenenza alla F.I.S.A.R. ha carattere libero, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie e secondo quanto disposto dal Regolamento della Delegazione.

9.2. Tutte le comunicazioni nei confronti degli associati verranno inviate dalla Delegazione ai recapiti che l'associato stesso avrà indicato nella domanda di iscrizione (indirizzo, recapito fax e posta elettronica). Gli associati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Segretario della Delegazione in caso di variazione di recapiti già indicati.

10 - Perdita della qualità di associato

10.1. La qualità di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso dell'associato, da comunicarsi per iscritto;
- b) per accertata morosità nel pagamento della quota associativa, ai sensi dell'art. 12.7 Statuto F.I.S.A.R.;
- c) per decesso dell'associato;
- d) per esclusione, deliberata dalla F.I.S.A.R., sia di iniziativa propria di F.I.S.A.R. che su proposta non vincolante del Consiglio di Delegazione dell'associazione, per la violazione della "Normativa Applicabile" e delle Deliberazioni degli Organi dell'Associazione o, comunque per gravi motivi.

10.2 Per il recesso e l'esclusione dell'associato, si rimanda a quanto previsto espressamente dagli artt. 11 e 12 dello Statuto Nazionale.

10.3 L'esclusione assume efficacia dalla data della notifica all'associato della delibera adottata dal Consiglio Nazionale.

TITOLO III - PATRIMONIO ED ENTRATE

11 - Patrimonio

11.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale determinato in sede di atto costitutivo;
- b) dai beni mobili e immobili, dai valori immobiliari e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- c) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
- d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Delegazione delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.
- e) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati.

11 bis - Marchio F.I.S.A.R. ed altri segni distintivi

11 bis.1 Il nome ed il logo dell'Associazione sono marchi registrati da F.I.S.A.R. Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori e costituiscono patrimonio della stessa.

11 bis. 2 La Delegazione è autorizzata all'utilizzo degli stessi sulla base dei principi e delle norme disciplinate nel Regolamento sull'utilizzo dei marchi F.I.S.A.R. adottato dal Consiglio Nazionale.

12 - Entrate dell'Associazione

12.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla parte delle quote sociali stornata dal Consiglio Nazionale e dai versamenti volontari degli associati;
- b) dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
- c) dalle sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- d) dai proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
- e) dai proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

12.2 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È, comunque, facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile

13 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

13.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi

volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

13.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione, non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero effettuato da soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale;

c) gli Associati possono effettuare solamente finanziamenti infruttiferi di interessi.

14) Irripetibilità di apporti e versamenti.

14.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

14.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

15) Incremento del patrimonio.

15.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati

destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio di Delegazione a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio di Delegazione di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle rendite del patrimonio medesimo e delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

16) Salvaguardia del patrimonio.

16.1. Il Consiglio di Delegazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

16.2. Il Consiglio di Delegazione vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

16.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Delegazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

17) Divieto di distribuzione.

17.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV - SISTEMA DI GOVERNANCE

18 - Organi della Delegazione

18.1. Gli Organi della Delegazione sono:

- a) l'Assemblea di Delegazione;
- b) il Consiglio di Delegazione;
- c) il Delegato;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo, qualora nominato secondo le norme statutarie vigenti.

18. 2. Ad eccezione di quanto previsto ai successivi artt. 30.3. e 31.1. del presente statuto in tema di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo e del Revisore ai sensi degli artt. 30 e 31 del CTS, tutte le altre cariche elettive sono gratuite. Agli associati che le ricoprono compete solo il rimborso delle spese relative all'adempimento del mandato ricevuto, regolarmente documentate.

SEZIONE I ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE

19 - Partecipazione all'assemblea

19.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Delegazione.

19.2. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale e che siano iscritti da almeno 60 giorni nel Libro degli Associati alla data della convocazione. Gli associati minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

20 - Convocazione dell'assemblea.

20.1. L'assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari motivi, dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per la presentazione del conto preventivo dell'anno in corso.

20.2 La convocazione dell'Assemblea viene effettuata tramite comunicazione scritta da inviare agli associati almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'adunanza ai recapiti comunicati ai sensi dell'art. 9.2. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione può altresì essere affisso presso la sede legale e pubblicato sul sito internet, se esistente, della Delegazione stessa.

20.3. L'assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Consiglio di Delegazione ovvero su richiesta, indirizzata al Delegato, di almeno un terzo degli associati.

21 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

21.1. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

21.2. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza semplice degli associati presenti.

21.3. L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) approvazione del bilancio consuntivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio di Delegazione;
- b) elezione dei membri del Consiglio di Delegazione;
- c) elezione dei componenti dell'Organo di Controllo;
- d) su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Delegazione;

22 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea straordinaria

22.1 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno l'1% degli associati con un minimo di persone presenti pari a 5.

22.2. L'Assemblea straordinaria delibera in merito:

- a) allo scioglimento dell'Associazione: per questo tipo di delibera è richiesto il voto favorevole dei 3/4 degli associati

sia in prima che seconda convocazione;

b) alle proposte di modifica dello statuto: per questo tipo di delibera è richiesto in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione il voto favorevole di almeno l'1% degli associati con un minimo di persone presenti pari a 5;

c) ad ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Delegazione con la maggioranza di cui al precedente punto b).

23 - Svolgimento dell'assemblea

23.1. L'assemblea adotta le proprie delibere normalmente con voto palese peralzata di mano. Su decisione del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza, ed in ogni caso quando la votazione è relativa a singole persone, deve essere adottato il metodo del voto a scrutinio segreto; in tale ipotesi il Presidente dell'assemblea, sceglie due scrutatori fra i presenti.

23.2. Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare, purché munito di delega scritta, non più di altri due associati.

23.3. L'assemblea è presieduta dal Delegato o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'assemblea.

23.4. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Delegato tra i presenti.

23.5. Il Delegato ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, per le delibere assunte sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

23.6. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

23.7. Il Delegato deve inviare copia del Verbale di Assemblea, completo di tutti gli eventuali allegati, alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dalla data di svolgimento della stessa.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI DELEGAZIONE

24 - Composizione del Consiglio di Delegazione e durata in carica.

24.1 Il Consiglio di Delegazione è formato da 5 a 9 membri eletti tra gli associati in regola con la quota di pagamento ed iscritti da almeno tre mesi al libro degli associati, e viene eletto dall'Assemblea di Delegazione secondo le modalità previste nel Regolamento di gestione della delegazione.

24.2. Il Consiglio di Delegazione dura in carica quattro anni, con inizio mandato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'elezione.

24.3. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Delegazione devono tenersi tra il 1° novembre ed il 31 dicembre dell'anno di scadenza. Al termine del mandato, tutti i componenti del Consiglio di Delegazione possono essere rieletti.

24.4. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei consiglieri in carica, il Consiglio di

Delegazione procede all'integrazione del Consiglio stesso, convocando il primo dei non eletti, tenendo conto dell'elettorato attivo specifico qualora il consiglio in carica risulti eletto con il metodo delle liste contrapposte. Le modalità sono disciplinate nel Regolamento di gestione della delegazione di cui al successivo art. 28.

24.5. Nel caso in cui il numero di Consiglieri dimessi, deceduti, decaduti o, comunque, mancanti per qualsiasi causa, sia superiore alla metà dei Consiglieri risultati originariamente eletti, i Consiglieri superstiti o, in mancanza, l'Organo di Controllo se esistente, devono senza indugio convocare l'assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio di Delegazione.

25 - Compiti del Consiglio di Delegazione.

25.1 Il Consiglio di Delegazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Delegazione e, in particolare, ha il compito di:

- a) eleggere al proprio interno, a scrutinio segreto, il Delegato, il Segretario ed il Tesoriere.
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Delegazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- d) predisporre il bilancio consuntivo da presentare poi all'assemblea per l'approvazione;
- e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Delegato;
- f) proporre alla F.I.S.A.R. l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi associati;
- g) deliberare sulla proposta da sottoporre al Consiglio Nazionale in merito a provvedimenti disciplinari a carico degli associati.

25.2. Il Consiglio di Delegazione, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e/o non associati. Le modalità di funzionamento di tali commissioni saranno stabilite nella delibera di nomina.

25.3. Il Consiglio di Delegazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti, In caso di parità di voti prevale il voto del Delegato.

25.4. Nell'ipotesi di deliberazione relativa a singole persone, ovvero quando richiesto da almeno 3 componenti del Consiglio di Delegazione, dovrà adottarsi lo scrutinio segreto. In tal caso, il segretario svolgerà funzioni di scrutatore, affiancato dal consigliere più giovane di età. Con lo scrutinio segreto, in caso di parità di voti, le deliberazioni s'intendono respinte.

26 - Riunioni del Consiglio di Delegazione.

26.1. Il Consiglio di Delegazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a trimestre e, comunque, ogni qualvolta il Delegato lo ritenga necessario o quando lo

richiedono almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche a mezzo di supporti elettronici (call/videoconferenza).

26.2. Le riunioni del Consiglio di Delegazione devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica. In caso di presenza di tutti i suoi membri, e dell'organo di revisione se nominato, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

26.3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Delegato o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

SEZIONE III- DELEGATO, SEGRETARIO DI DELEGAZIONE E TESORIERE

27 - Il Delegato

27.1. Il Delegato è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la dirige, ne convoca e presiede il Consiglio di Delegazione, e vigila sull'andamento generale della Delegazione. Il Delegato ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Delegazione.

27.2. Il Delegato assume, nel caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Delegazione, di competenza del Consiglio di Delegazione, sottoponendo allo stesso la loro ratifica nella prima seduta utile.

27.3. Il Delegato, sentito il Consiglio di Delegazione, nomina, scegliendolo tra gli associati di provata competenza, un responsabile dei sommelier della Delegazione, il quale avrà il compito di coordinare le attività di servizio e di aggiornamento professionale dei sommelier facenti parte della delegazione stessa.

27.4. Il Delegato può ricoprire questa carica al massimo per tre mandati consecutivi, salvo deroga motivata del Consiglio Nazionale.

28 - Il Segretario di Delegazione.

28.1 Il Segretario di Delegazione è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha il compito di svolgere tutte quante le operazioni di Segreteria di competenza della Delegazione, di verbalizzare le riunioni del Consiglio di Delegazione, di sostituire il Delegato in caso di sua assenza od indisponibilità, di mantenere i contatti con la Segreteria Nazionale.

29 - Il Tesoriere.

29.1 Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha il compito di provvedere ogni anno alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio

consuntivo ed alla loro presentazione al Consiglio di Delegazione, di verificare la regolarità e la congruità delle spese, di controllare gli eventuali sfondamenti di spesa e proporre o meno la sanatoria al Consiglio di Delegazione, di tenere i rapporti contabili con gli istituti di credito, di presenziare alle visite dell'Organo di Revisione.

SEZIONE IV - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

30 - L'Organo di Controllo.

30.1. L'Organo di Controllo, composto da uno o tre associati eletti dall'Assemblea di Delegazione, è obbligatorio, oltre che nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 30 del CTS, qualora per due annualità consecutive la Delegazione superi i 300 associati. Dura in carica quattro anni, dalla data di approvazione del rendiconto. I suoi componenti sono rieleggibili.

30.2. L'Organo di Controllo verifica, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Delegazione, ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.

30.3 Qualora la nomina dell'Organo di Controllo divenga obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 30 del CTS, questo può essere composto anche da non associati, in tal caso, l'Assemblea delibererà anche in merito al compenso dei suoi componenti per tutta la durata del mandato.

31 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

31.1 Qualora la nomina del Revisore Legale divenga obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, questa funzione potrà essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, questo potrà essere composto anche da non associati, purché iscritti nel Registro dei Revisori Legali. L'Assemblea che delibera in merito all'affidamento dell'incarico di Revisione legale, delibera anche in merito al compenso per tutta la durata del mandato

32 - Collegio dei Proviviri.

32.1 Le funzioni del Collegio dei Proviviri sono svolte del Collegio dei Proviviri della F.I.S.A.R.

33 - Incompatibilità

33.1. Le cariche di Delegato, Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra loro e con tutte le altre cariche attribuite nella Delegazione.

33.2. La carica di componente dell'Organo di Controllo o di Revisore Legale è incompatibile con tutte le altre cariche.

TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

34 - Esercizi sociali

34.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Delegazione redigerà il rendiconto consuntivo, nonché quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di delegazione.

35 - Bilancio d'esercizio.

35.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il Bilancio d'esercizio ovvero il Rendiconto di Gestione, secondo quanto previsto dalla Normativa Applicabile, che dovrà essere messo a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

36 - Bilancio sociale.

36.1 Per ogni esercizio, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, viene predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, che dovrà essere messo a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

37 - Scritture contabili.

37.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

38 - Libri dell'Associazione.

38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Delegazione;
- e) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

38.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

38.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio di Delegazione e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

38.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Delegazione è tenuto a cura del Consiglio di Delegazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati hanno il diritto di esaminare detto libro ma non di estrarne copia.

38.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.

TITOLO VI ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

39 - Scioglimento e liquidazione

39.1 Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea di Delegazione straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più

liquidatori.

39.2 Il patrimonio, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali esistenti alla data dell'adozione della delibera di scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma uno CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, sarà devoluto alla F.I.S.A.R.

TITOLO VII NORME FINALI E GENERALI

40 - Regolamento di gestione della delegazione.

40.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con Regolamenti specifici, da adottarsi, a cura del Consiglio di Delegazione, conformi ai Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale.

41 - Clausola compromissoria

41.1. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi, è devoluta alla decisione del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 47 bis.3 dello Statuto nazionale Fisar. Tutte le controversie inerenti alle decisioni del Collegio dei Probiviri sono di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro ove ha sede la 'F.I.S.A.R. a cui potrà rivolgersi ogni interessato, previo esperimento obbligatorio della procedura di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del 4.3.2010.

42 - Disposizioni transitorie e finali.

42.1 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di attuazione dello Statuto della F.I.S.A.R. Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, nonché alle norme di legge vigenti in materia nell'ordinamento giuridico italiano.